

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1987

Nuove norme in materia di libertà personale e di garanzie difensive dell'imputato nel processo penale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che recepisce in larga misura indicazioni già emerse nella decorsa legislatura in sede di esame da parte della Commissione giustizia del Senato del disegno di legge n. 254, concernente nuove norme in materia di emissione di provvedimenti di cattura da parte del pubblico ministero e del pretore, e di varie proposte collegate, e si pone altresì in una prospettiva di anticipazione delle direttive recate dalla legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale in tema di libertà personale dell'imputato, è volto ad apportare significative innovazioni alle attuali previsioni del codice penale di rito.

L'intervento «novellistico» si articola in più direttrici, giacchè, se da un lato opera un

ampio «riassetto» dell'istituto della custodia cautelare, dall'altro dilata i margini di operatività della «garanzia difensiva», ed infine ristrutturata talune disposizioni colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale, adeguandole al *decisum* del giudice costituzionale.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, che nella strategia complessiva del disegno è l'unico sfornito di carica innovativa, gli articoli 40, 42 e 44 modificano gli articoli 376, 395 e 398 del codice di procedura penale per quel che attiene alla necessità della previa contestazione del fatto all'imputato nei casi in cui sia disposto, in istruttoria, il suo proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, in conformità alla pronuncia

n. 151 del 15 dicembre 1967 della Corte costituzionale.

Il potenziamento delle facoltà riconosciute al diritto di difesa è operato dall'articolo 37 che modifica il secondo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale.

La disposizione in parola anzitutto attribuisce ai difensori delle parti il diritto di assistere anche ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi, con ciò «anticipando» altresì l'attuazione di una specifica direttiva contenuta nella legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (vedi il numero 38 del comma 1 dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Essa inoltre «recupera» nel corpo del predetto articolo 304-*bis* anche le «addizioni» operate dalla Corte costituzionale in tema di atti cui i difensori hanno diritto di assistere, ossia le ispezioni giudiziali, eccezion fatta per quelle corporali, e le perquisizioni personali (vedi la sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 1972, n. 63). Peraltro lo stesso giudice costituzionale aveva ritenuto legittimo che il difensore non dovesse essere previamente avvertito del compimento degli atti suddetti, tal che, per mantenere inalterata la disciplina vigente, è stato necessario integrare opportunamente il disposto del terzo comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale (vedi l'articolo 38 del disegno).

Le modifiche apportate agli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice penale di rito hanno reso necessario operare un intervento di «coordinamento» anche sul quarto comma dell'articolo 225 dello stesso codice (vedi l'articolo 1 del disegno) al fine, da un lato, di consentire al difensore di presenziare anche ai confronti cui partecipi l'indiziato e, dall'altro, di escludere che lo stesso debba essere preavvertito e, in virtù del richiamo al quarto comma effettuato nel sesto comma dell'articolo in questione, debba necessariamente partecipare al compimento delle ispezioni e delle perquisizioni.

Sempre in una prospettiva «garantista» va letta, poi, l'innovazione relativa alla possibilità di proporre immediatamente ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento in tema di scarcerazione, quando dalla loro deliberazione siano decorsi dieci giorni senza che sia stata pronunciata la

sentenza terminativa del grado di giudizio (vedi l'articolo 19 del disegno che modifica l'articolo 272-*bis* del codice). Giova evidenziare, ancora, come la modifica in questione abbia un effetto, per così dire, «espansivo» in quanto, attesi i rinvii operati alla disciplina recata dall'articolo 272-*bis* da parte di altre norme del codice, essa viene ad assumere una portata più generale in tema di impugnazioni proponibili avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale dell'imputato.

Nella stessa ottica si pongono sia la previsione, aggiunta al terzo comma dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale (vedi il comma 2 dell'articolo 12 del disegno), che in tema di «impugnazione» dei provvedimenti di cattura attribuisce all'imputato la facoltà di scegliere tra il «riesame» e l'immediato ricorso per Cassazione, sia quella contenuta in un comma inserito dopo il quinto dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale (vedi il comma 2 dell'articolo 13 del disegno), che consente al difensore ed al pubblico ministero, nel procedimento di «riesame» da parte del tribunale dei provvedimenti di cattura, di illustrare le proprie ragioni nell'udienza tenuta in camera di consiglio.

Una decisa «rottura» rispetto al sistema attuale è operata dal «riassetto» dell'istituto della custodia cautelare, che del resto si informa alle già ricordate indicazioni emerse nella decorsa legislatura ed ai criteri direttivi contenuti nella legge n. 81 del 1987 (vedi in particolare i numeri 59, 63 e 64 del comma 1 dell'articolo 2 della predetta legge).

Anzitutto, si sancisce la scomparsa dei reati a cattura obbligatoria, o, meglio, della presunzione «legale» di pericolo per le esigenze cautelari che è alla base dell'attuale disciplina (vedi in merito la sentenza 4 maggio 1970, n. 64, della Corte costituzionale), stabilendosi che il giudice ha sì il dovere di emettere il provvedimento di cattura, ma solo quando abbia accertato l'esistenza in concreto di un pericolo per taluna delle esigenze cautelari (vedi il nuovo testo dell'articolo 253 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 del disegno).

Peraltro anche le esigenze cautelari risultano «rivisitate» alla stregua dei principi cui dovrà adeguarsi in materia il nuovo codice di

procedura penale. Infatti, in conformità a quanto disposto dal numero 59 del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1987, ferma restando l'esigenza relativa alla tutela della collettività, quella concernente la tutela dell'acquisizione o della genuinità delle prove rileva soltanto se riferita a «specifiche fonti di prova», mentre il pericolo di fuga può legittimare la limitazione della libertà personale solo quando sia «concreto» ed il giudice ritenga che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena superiore a due anni di reclusione (il riferimento alla pena irrogata con la sentenza comporta ovviamente che si abbia riguardo alla pena in concreto, tal che in merito non trovano applicazione i criteri fissati nell'articolo 255 del codice di procedura penale per la predeterminazione delle «categorie» di reati «soggetti» alle norme in tema di arresto e di cattura).

Si eleva inoltre la «soglia» della pena prevista per il reato (da determinare ai sensi dell'articolo 255 del codice di procedura penale) rispetto a quella che attualmente consente l'adozione del provvedimento di cattura; soglia che viene fissata nella reclusione superiore nel massimo a tre anni per i delitti non colposi e nella reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni per i delitti colposi (vedi ancora l'articolo 5 del disegno).

Sempre nella stessa ottica di limitazione delle ipotesi di custodia cautelare e di anticipazione della delega, gli indizi che sorreggono il provvedimento di cattura devono essere non già soltanto «sufficienti», ma «gravi»: in tal senso dispongono l'articolo 4 e il primo comma dell'articolo 16 del disegno (che modificano rispettivamente l'articolo 252 e l'articolo 269 del codice di procedura penale).

La presunzione legale di pericolosità che giustifica la vigente disciplina della cattura obbligatoria trae certo ragionevole fondamento dalla gravità dei reati per i quali essa è prevista. Sulla base di questa considerazione si è ritenuto di dover comunque riconoscere una particolare rilevanza a tali reati; obiettivo, questo, che è stato realizzato attraverso la previsione di un obbligo di motivazione «in negativo» da parte del giudice, nel senso, cioè, che qualora costui ritenga di non dover

emettere il provvedimento di cattura per i reati elencati nel «nuovo» articolo 254 del codice di procedura penale, perchè giudica insussistenti le esigenze cautelari indicate nel precedente articolo 253, deve dare contezza della sua decisione con decreto motivato (vedi l'articolo 6 del disegno, che riformula appunto il predetto articolo 254), dopo aver sentito sul punto il pubblico ministero (vedi l'articolo 11 del disegno, che modifica l'articolo 262 del codice di procedura penale).

La riformulazione degli articoli 253 e 254 del codice di procedura penale importa la necessità di coordinare con la stessa i riferimenti ed i rinvii a tali norme contenuti in altre disposizioni.

A tale *ratio* di coordinamento rispondono, oltre alla previsione generale contenuta nell'articolo 50, l'articolo 2, comma 2, nonché gli articoli 3, 10, 15, 18 (quest'ultimo, peraltro, realizza anche il coordinamento con le nuove previsioni in tema di misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, come meglio si dirà in seguito), 41, 45 e 49 del disegno.

Una volta esclusa l'operatività, in materia di limitazioni della libertà personale, di presunzioni «legali» di pericolo per le esigenze cautelari e stabilita di conseguenza la necessità di un costante collegamento tra le predette limitazioni e l'esistenza di un pericolo «concreto», è evidente che non vi è più spazio per l'istituto della libertà provvisoria, posto che il venir meno del «pericolo» in questione dovrebbe coerentemente importare il ripristino dello *status libertatis*.

D'altro canto la tutela delle esigenze di cautela processuale può esser in taluni casi adeguatamente garantita con misure diverse dalla custodia in carcere e, dunque, meno afflittive per l'imputato; misure individuate nell'arresto domiciliare e nelle prescrizioni *ex* articolo 282 del codice di procedura penale che, già presenti nella vigente legislazione, necessitano di un intervento che ne chiarisca e ne adegui la disciplina alle nuove disposizioni.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e sempre seguendo le linee tracciate nella legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (vedi il già ricordato numero 59 dell'articolo 2 della predetta legge), si è, da un lato, soppresso

l'istituto della libertà provvisoria, statuendo che quando vengono meno le esigenze cautelari l'imputato deve essere rimesso in libertà; dall'altro, si è espressamente sancito l'obbligo per il giudice di informare le sue scelte in materia di coercizione personale al principio di adeguatezza, in forza del quale deve essere scelta, tra quelle ritenute adeguate a tutelare le esigenze cautelari, la misura meno «afflittiva» per l'imputato.

Premesso che nell'operare sul corpo dell'attuale codice l'intervento suddetto si è dovuta talvolta sacrificare l'esigenza di un più coerente raggruppamento delle norme che introducono la nuova sistematica a quella di non sconvolgere eccessivamente l'impiantito del codice e dilatare così ulteriormente la portata, già rilevante, del disegno di legge, è apparso opportuno anzitutto modificare la rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del libro II del codice di procedura penale, che, secondo la previsione dell'articolo 21 del disegno, risulta essere la seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

L'articolo 277 del codice di procedura penale, già relativo alla libertà provvisoria, sancisce, nel testo previsto dall'articolo 22 del disegno, l'obbligo per il giudice di disporre in ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le relative esigenze, la rimessione in libertà dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare.

Per il caso in cui l'imputato non si trovi in stato di custodia cautelare per non essere stato il mandato di cattura ancora eseguito, provvede il disposto del nuovo articolo 260 del codice di procedura penale (vedi l'articolo 9 del disegno), che impone la revoca del provvedimento e, per l'ipotesi in cui siano state applicate le misure coercitive previste nel riformulato articolo 282, dispone tale ultima norma (vedi l'articolo 28 del disegno).

Anche la soppressione dell'istituto della libertà provvisoria importa la necessità di coordinamenti formali, che vengono operati dagli articoli 25, 26, 27, 46, 47 e 48.

L'articolo 24 del disegno, traendo spunto dalle previsioni del vigente articolo 277-bis del codice, ribadisce la valenza generale del principio di proporzionalità in materia di

custodia cautelare, sancendo che, in ogni stato e grado del procedimento, la stessa va revocata quando appaia non proporzionata alla pena che, di fatto, dovrà essere scontata a seguito della condanna; la revoca, quando ne ricorrono i presupposti, costituisce un obbligo e non una mera facoltà del giudice. La disposizione suddetta, che si colloca al posto del vigente articolo 278, il cui contenuto è già recepito nell'articolo 277, con conseguente abrogazione dell'articolo 277-bis (articolo 23 del disegno), reca tuttavia qualche «novità» rispetto al vigente articolo 277-bis del codice penale di rito, tra le quali, in particolare, si segnala la soppressione del secondo comma che enuncia in termini generali il principio di proporzionalità, al quale il primo comma attribuisce invece specifici contenuti, nonchè della disposizione relativa agli imputati minori di anni 18 al momento della commissione del fatto (disposizione la cui collocazione appare anomala e comunque difficilmente giustificabile alla luce della nuova disciplina contenuta nel disegno, che non facultizza più, sebbene obbliga a disporre la rimessione in libertà quando siano venute meno le esigenze cautelari).

La disciplina della coercizione personale, a seguito della nuova regolamentazione, si articola in tre misure, di cui le prime due (custodia in carcere e arresto domiciliare) costituiscono diverse modalità di esecuzione della custodia cautelare; la terza (imposizione degli obblighi di cui al vigente articolo 282 del codice) ha invece funzioni per così dire «suppletive», essendo destinata a sopperire ad esigenze cautelari di grado inferiore e comunque non sufficienti a giustificare le altre forme di coercizione personale.

Peraltro, mentre la disciplina delle prime due misure subisce soltanto correzioni di carattere formale (vedi l'articolo 14 del disegno, che, oltre a correggere l'erronea formulazione del secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale, «adegua» il disposto del terzo comma del medesimo articolo alla previsione della misura alternativa dell'arresto domiciliare), alla terza misura è assegnato un ruolo autonomo e una accresciuta rilevanza nel senso sopra accennato, anche in conseguenza del venir

meno dell'istituto della libertà provvisoria, cui in origine era collegata.

Soppresso il richiamo alla misura in questione, contenuto nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale (vedi l'articolo 7 del disegno, che provvede altresì, come del resto il successivo articolo 8, ai coordinamenti resi necessari dalla nuova formulazione degli articoli 253 e 254), la stessa trova compiuta disciplina nel testo novellato dell'articolo 282 del codice (vedi l'articolo 28 del disegno), che consente, o meglio stabilisce, il potere-dovere del giudice di imporre all'imputato uno o più degli obblighi ivi previsti, in sostituzione del provvedimento di cattura, anche se già emesso, ogni qual volta tali obblighi appaiano sufficienti a tutelare le esigenze cautelari.

La disposizione in esame disciplina altresì le modalità di modificazione e revoca della misura, nonché la competenza a decidere sulla richiesta di applicazione avanzata dall'imputato ed il regime delle impugnazioni proponibili; per il resto continuano ad operare, con i necessari adattamenti (vedi gli articoli da 29 a 36 del disegno), le norme vigenti relative agli analoghi obblighi che oggi possono accedere alla concessione della libertà provvisoria.

Ad esigenze di coordinamento assolvono la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2 (che modifica il terzo comma dell'articolo 246 del codice di rito), quella di cui al comma 2 dell'articolo 16 (che abroga il secondo comma dell'articolo 269 del codice di procedura penale), quella di cui all'articolo 17 (che adegua il disposto dell'articolo 270 del medesimo codice alle modifiche apportate al precedente articolo 269, oltre che ad una declaratoria di incostituzionalità che aveva colpito tale norma, limitatamente alla facoltà, ivi prevista, del procuratore generale di rimettere gli atti alla sezione istruttoria: vedi la sentenza 2 aprile 1964, n. 32, della Corte costituzionale), quella di cui al comma 2 dell'articolo 18 (che riformula il decimo comma dell'articolo 272 del codice di rito) nonché quelle di cui agli articoli 39, 43 e 46 del disegno (che innovano, rispettivamente, gli articoli 375, 397 e 503 del codice).

La coerente applicazione del principio di adeguatezza, che impone una stretta e costante

correlazione fra gravità del pericolo per le esigenze cautelari e afflittività delle misure, postula che la libertà personale dell'imputato possa subire anche modificazioni in peggio, ove nuove circostanze impongano una diversa valutazione delle esigenze. In tal senso, in sostanziale aderenza alla disciplina vigente, si è provveduto, per la fase istruttoria, nel secondo comma dell'articolo 260 (articolo 9 del disegno) e nell'ultimo comma dell'articolo 282 del codice (articolo 28 del disegno); resta fermo, ovviamente, che, stante la portata generale delle disposizioni di cui agli articoli 254-*bis* e 254-*ter*, il giudice dovrà anche nelle ipotesi suddette far ricorso all'arresto domiciliare, anziché alla detenzione in carcere, ove le esigenze cautelari lo consentano.

Per le fasi successive all'istruzione si è ritenuto di dover disciplinare il ripristino dello *status detentionis* dell'imputato secondo criteri il più possibile conformi a quelli dettati dai numeri 63 e 64 dell'articolo 2 della legge delega.

Si è conseguentemente disposto, attraverso la riformulazione dell'attuale articolo 273 del codice di procedura penale (vedi l'articolo 20 del disegno), che dopo il rinvio o la citazione a giudizio la cattura dell'imputato rimasto libero o rimesso in libertà per motivi diversi dalla scarcerazione per decorrenza dei termini possa essere ordinata nella fase degli atti preliminari al dibattimento ovvero con la sentenza di condanna soltanto quando l'imputazione riguardi un reato di particolare gravità (ossia uno di quelli previsti dal testo novellato dell'articolo 254 del codice) e vi sia concreto pericolo di fuga.

Nel secondo comma del predetto articolo si è inoltre previsto che, in caso di assoluzione per uno dei suddetti delitti, la cattura possa essere ordinata con la successiva sentenza di condanna (e pertanto dal giudice di appello o da quello di rinvio) anche quando sussistano inderogabili esigenze di tutela della collettività (vedi la richiamata direttiva numero 63).

Un'ulteriore innovazione di particolare rilievo recata dal disegno attiene ai poteri attribuiti al tribunale della libertà in sede di riesame. Tenuto conto della natura di tale istituto, è apparso incongruo, da un lato, condizionare ad una richiesta di parte il potere di sostituire

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la custodia in carcere con l'arresto domiciliare e, dall'altro, limitare solo a tale misura lo *ius variandi* attribuito a tale organo.

Si è conseguentemente attribuito al predetto tribunale il potere di sindacare, una volta investito del riesame, anche la corretta applicazione del principio di adeguatezza, provvedendo a ridimensionare la misura inflitta ove

la stessa non corrisponda alle concrete esigenze cautelari del caso di specie (vedi gli articoli 263-*bis* e 263-*ter* del codice come modificati dagli articoli 12 e 13 del disegno).

L'articolo 51 del disegno detta, da ultimo, le disposizioni transitorie necessarie per regolare, senza traumi, il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis*, eccettuati quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-*ter*, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-*bis* o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la liberazione dell'imputato».

2. Nel sesto comma dello stesso articolo le parole «è imposto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 3.

1. Nel terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole «è imposta o consentita» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita».

Art. 4.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 252 - (*Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini*). - Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano gravi indizi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, sufficienti indizi. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che l'istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato e questo non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione».

Art. 5.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito del seguente:

«Art. 253 - (*Condizioni per la emissione del mandato di cattura*). - Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282, il mandato di cattura è emesso contro l'imputato di delitto non colposo punito con la reclusione superiore nel massimo a tre anni o di delitto colposo punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando sussistono inderogabili esigenze di tutela dell'acquisizione o della genuinità di specifiche fonti di prova, ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena superiore a due anni di reclusione, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività».

Art. 6.

1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254 - (*Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati*). - Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:

1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello previsto dal capoverso dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) alienazione o acquisto di schiavi;

4) falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, previste dall'articolo 453 del codice penale;

5) delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale».

Art. 7.

1. L'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-*bis* - (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura*). - In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, il pubblico ministero o il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

La misura di cui al comma precedente è revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-*ter* quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno

consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere».

Art. 8.

1. L'articolo 254-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 254-ter - (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo*). - Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinché decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente».

Art. 9.

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 260 - (*Revoca e nuova emissione del mandato di cattura*). - In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato è stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 277».

Art. 10.

1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 261 - (*Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento*). - Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253, quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto».

Art. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale dopo le parole «mandato di cattura,» sono inserite le seguenti: «ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254,».

Art. 12.

1. L'ultima parte del primo comma dell'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è abrogata.

2. Nel terzo comma dello stesso articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame».

Art. 13.

1. Il terzo comma dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di

cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone anche, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione della misura dell'arresto domiciliare, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253».

2. Dopo il quinto comma dello stesso articolo è inserito il seguente:

«Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonché dei motivi che ne determinano la emissione».

2. Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole «in carcere» sono inserite le seguenti: «o nell'altro luogo indicato nel provvedimento».

Art. 15.

1. Nel secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole «è prescritto o autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato».

Art. 16.

1. Nel primo comma dell'articolo 269 del codice di procedura penale le parole «indizi sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «indizi gravi».

2. Il secondo comma del medesimo articolo è abrogato.

Art. 17.

1. Nel primo comma dell'articolo 270 del codice di procedura penale le parole «dalla prima parte dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo precedente».

2. Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il pubblico ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento».

Art. 18.

1. Nell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4 del primo comma è sostituito dal seguente:

«4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore».

2. Il decimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze».

Art. 19.

1. Il sesto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La disposizione del capoverso precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile».

Art. 20.

1. L'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 273 - (*Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio*). - Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna.

Nei confronti dell'imputato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività».

Art. 21.

1. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del libro II del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare».

Art. 22.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 277 - (*Rimessione in libertà*). - In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà».

Art. 23.

1. L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 24.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 278 - (*Principio di proporzionalità*). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura non ancora eseguito, ovvero di rimettere l'imputato in libertà, quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena».

Art. 25.

1. Nella rubrica, nel primo e nell'ultimo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale le parole «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 26.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280 - (*Rimessione in libertà disposta dal*

pubblico ministero). - Nei procedimenti di competenza del tribunale o della corte di assise durante l'istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta, prima della richiesta di citazione, con decreto motivato, dal pubblico ministero.

Quando l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto.

Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279».

Art. 27.

1. Nella rubrica e nel primo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale le parole «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 28.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282 - (*Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare. Principio di adeguatezza*). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il pubblico ministero o il giudice, anzichè emettere l'ordine o il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

- 1) prestazione di cauzione o malleveria;
- 2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;

- 3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di esso.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e l'ordine o il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il giudice dispone, con ordinanza, la cessazione della custodia cautelare o la revoca dell'ordine o del mandato, se non ancora eseguito, e provvede a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonché, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inadeguate a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, emette mandato di cattura».

Art. 29.

1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 30.

1. L'articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285 - (*Decisione sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori; verbale di ricezione*).
- Il giudice decide con ordinanza sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori.

La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni».

Art. 31.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 286 - (*Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria*).
- Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, l'autorità che ha applicato la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permane quella già prestata».

Art. 32.

1. Nel secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole «dal secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai numeri 2 e 3 del primo comma».

Art. 33.

1. L'articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 288 - (*Condizione per la liberazione*). - L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità previste dagli articoli precedenti».

Art. 34.

1. Nel primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole «che ha concesso la libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «che ha disposto l'applicazione della misura».

Art. 35.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti come segue:

«Art. 291-bis - (*Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure - Permessi*). - Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281».

Art. 36.

1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 292 - (*Revoca delle misure e provvedimenti relativi*). - Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla

fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente».

Art. 37.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I difensori delle parti hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta».

Art. 38.

1. Il terzo comma dell'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia».

Art. 39.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

«Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone, nei confronti dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in

libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282, la cattura».

Art. 40.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 41.

1. Nel primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale le parole «lo prescrive o lo consente» sono sostituite dalle seguenti: «lo consente».

Art. 42.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un ordine rimasto senza effetto».

Art. 43.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando ricorrono le condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 375 il procuratore generale o il procuratore della Repub-

blica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato. Al procuratore generale ed al procuratore della Repubblica spetta la facoltà preveduta dall'ultimo comma dello stesso articolo».

Art. 44.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto».

Art. 45.

1. Nel secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole «impone o consente» sono sostituite dalla seguente: «consente».

Art. 46.

1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato».

Art. 47.

1. Nell'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nella prima parte le parole «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 48.

1 Nel primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole «libertà provvisoria» sono sostituite dalle seguenti: «rimessione in libertà».

Art. 49.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Nel caso indicato nell'articolo 42 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero, nel trasmettere gli atti all'autorità competente, emette mandato ovvero ordine di arresto, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'emissione del mandato di cattura da parte del giudice competente».

Art. 50.

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonché a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

Art. 51.

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.

2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.

3. I provvedimenti con i quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 28, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.